

Codice A1111D

D.D. 4 giugno 2026, n. 471

Autorizzazione alla concessione strumentale e temporanea per l'installazione di apparati di comunicazione della direzione regionale VV.F. Piemonte presso il complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte n. 1.



ATTO DD 471/A1111D/2026

DEL 04/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1111D - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro

OGGETTO: Autorizzazione alla concessione strumentale e temporanea per l'installazione di apparati di comunicazione della direzione regionale VV.F. Piemonte presso il complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte n. 1.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria del Grattacielo sito in Piazza Piemonte n.1, sede istituzionale della Regione medesima;

- con richiesta del 5 gennaio 2025, nota n. prot. 487 autorizzata dalla Dirigente della Struttura XST030 con nota n. prot. 1443 del 9 gennaio 2025, la Direzione Regionale VVF per il Piemonte ha installato proprie apparecchiature radio nei locali del Grattacielo Piemonte e elementi radianti sulla sommità (livello 47) dello stesso;

- tale installazione rivestiva carattere di urgenza per garantire il necessario potenziamento della copertura radio dei Vigili del Fuoco a supporto del dispositivo di soccorso in occasione dei XXXII Giochi Mondiali Universitari Invernali tenutisi a Torino dal 13 al 23 gennaio 2025. Successivamente, la Direzione Regionale VVF per il Piemonte, constatata l'importanza strategica di questa installazione, ha manifestato la necessità di rendere l'impianto permanente;

- in particolare, con comunicazione archiviata agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 13724 del 09-03-2026 la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte ha manifestato l'esigenza di poter mantenere installato sulla sommità (livello 47) dell'edificio in oggetto, ubicato presso Piazza Piemonte n. 1, un ponte radio per potenziare la copertura della rete radio VVF a supporto del dispositivo di soccorso;

- dall'istruttoria condotta degli Uffici della Struttura responsabile della gestione e sicurezza Palazzo Unico è emerso che l'installazione delle apparecchiature radio, inizialmente prevista in via

temporanea per il supporto alle competizioni, per un periodo più lungo risponde a un primario interesse pubblico, essendo finalizzata a consolidare il dispositivo di soccorso tecnico urgente sul territorio, a tutela della incolumità delle persone e della salvaguardia dei beni, garantendo una copertura radio ottimale e costante anche al di fuori dei contesti emergenziali legati agli eventi sportivi;

Osservato inoltre che il Settore regionale gestione e sicurezza Palazzo Unico:

- ha manifestato la possibilità di accordare alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte l'installazione di suddetti dispositivi presso il complesso amministrativo ed istituzionale, per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello accordato in occasione dei XXXII Giochi Mondiali Universitari Invernali tenutisi a Torino e non ha rappresentato motivi ostativi all'accogliimento della richiesta;
- ha fornito le prescrizioni tecniche in particolare previste agli articoli 3,4,5,6,7 dell'allegato disciplinare tecnico, che dovrà essere interamente recepito dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte, quale parte integrante e sostanziale della presente concessione;
- ha comunicato che le spese per l'alimentazione delle apparecchiature, in considerazione dell'esiguità dell'importo e della finalità di interesse pubblico connessa all'installazione delle dette apparecchiature, rimarranno a carico della Regione.

Viste le prescrizioni tecniche dell'allegata bozza di concessione strumentale e temporanea che la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte, tra le altre, si dovrà impegnare ad accettare ai fini dell'autorizzazione, in particolare:

- a) installare, con organizzazione e mezzi propri, solo propri apparati di radiocomunicazione per il Servizio per il quale ha ottenuto precedentemente le necessarie autorizzazioni dalle competenti Autorità;
- b) non permettere che le stesse siano utilizzate da qualsiasi terzo in qualsiasi forma o modo;
- c) mantenere gli spazi concessi in perfetta efficienza ed eliminare nel più breve tempo possibile eventuali disturbi o interferenze di origine radioelettrica agli apparati della Regione o di altri Enti o Organizzazioni ospitate, sollevando la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e per gli eventuali disturbi o interferenze o danni di qualunque genere che per qualsiasi causa potessero occorrere a persone o cose;
- d) interrompere, qualora non fosse possibile rimuovere altrimenti gli effetti di cui al precedente punto c), su semplice richiesta della Regione, le proprie emissioni, in attesa della individuazione della soluzione più idonea a consentire il ripristino della funzionalità degli impianti, senza disturbi o interferenze;
- e) posizionare ed utilizzare gli impianti nel rigoroso e puntuale rispetto della normativa vigente, nonché le norme nazionali e/o comunitarie che venissero emanate nel tempo di durata del contratto;
- f) tenere gli impianti sempre adeguati agli standard di sicurezza;
- g) non effettuare innovazioni, addizioni o modifiche agli impianti di cui è stata autorizzata l'installazione senza aver ottenuto preventiva autorizzazione dalla Regione;
- h) non trasferire a terzi - a nessun titolo - alcun diritto o obbligo derivante dal presente contratto; non cedere il contratto stesso a terzi senza il previo consenso scritto della Regione;
- i) non dare agli spazi concessi in uso una qualsiasi diversa destinazione anche parziale o temporanea rispetto a quella contrattualmente stabilita.

Visto lo schema di concessione strumentale e temporanea gratuita, preventivamente condiviso fra le parti, allegato in copia, con relativa planimetria, al presente provvedimento a costituirne parte

integrante e sostanziale, autorizzandone eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessari prima della sottoscrizione per accettazione;

dato atto che nel caso in cui la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte non dovesse attenersi a tutte le previsioni previste nell'allegato tecnico, la presente concessione si intende automaticamente risolta;

ritenuto di disporre la concessione strumentale e temporanea gratuita per l'installazione di dispositivi consistenti in apparecchiature radio a favore la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte (C.F. 95618540017) con sede in Strada del Barocchio 71/73, Grugliasco (TO), sulla sommità del Grattacielo della Regione Piemonte per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'allegata concessione con l'unità planimetria, e cesserà di diritto, senza necessità di disdetta, alla scadenza così stabilita, fatta salva la facoltà della Regione di recedere anticipatamente dal contratto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 recante "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.07.2008 n. 23 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026: "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

determina

- disporre la concessione strumentale e temporanea per l'installazione di dispositivi consistenti in apparecchiature radio a favore la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte (C.F. 95618540017) con sede in Strada del Barocchio 71/73, Grugliasco (TO), sulla sommità del grattacielo della Regione Piemonte per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'allegata concessione con l'unità planimetria, e cesserà di diritto, senza necessità di disdetta, alla scadenza così stabilita, fatta salva la facoltà della Regione di recedere anticipatamente dal contratto;
- di approvare lo schema di Convenzione che sarà sottoscritta tra le Parti, che definisce le condizioni tutte e le prescrizioni da osservarsi dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte (C.F. 95618540017) con sede in Strada del Barocchio 71/73, Grugliasco (TO) per l'utilizzo strumentale e temporaneo dell'immobile, schema allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61

dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

**IL DIRIGENTE (A1111D - Patrimonio immobiliare, beni mobili,
economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro)**
Firmato digitalmente da Alberto Siletto